


DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 17 - L. 328/00

COMUNI DI: GIARRE-CALATABIANO-CASTIGLIONE DI SICILIA-FIUMEFREDDO
LINGUAGLOSSA-MASCALI-MILO-PIEDIMONTE ETNEO-RIPOSTO-SANT'ALFIO



COMUNE DI GIARRE

BUONO SOCIO-SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O DISABILI GRAVI – L.R. N. 10 DEL 31/07/03 ANNO 2011

- **VISTO** l'art. 10 della L.R. n. 10 del 31 luglio 2003, che riconosce e sostiene le funzioni svolte dalla famiglia nei confronti dei soggetti conviventi bisognosi di continua assistenza e ne incentiva l'impegno ed il lavoro di assistenza e cura in alternativa al ricovero ed all'abbandono concedendo dei buoni socio-sanitari;
- **VISTI** i DD.PP. del 07/07/05 e del 07/10/05 che hanno definito i criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi;
- **VISTA** la circolare n. 1 del 09/03/11 della Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

SI AVVISA

CHE in applicazione della normativa sopracitata, possono presentare istanza per la concessione del buono socio-sanitario, in forma di Buono di servizio (voucher), le famiglie residenti nel territorio comunale nel cui nucleo convivono anziani non autosufficienti (69 anni ed un giorno) o soggetti con grave disabilità (art. 3 comma III° legge 104/92), ai quali garantiscono prestazioni di assistenza e di aiuto personale. Gli istanti devono essere legati da vincoli di parentela, filiazione, adozione o affinità con l'anziano non autosufficiente o il disabile grave;

L'istanza di concessione del buono, come da modello predisposto dall'Assessorato regionale della famiglia, dovrà pervenire presso l'Ufficio dei Servizi Sociali - P.zza Macherione n.1, da parte delle famiglie interessate **entro il 30 Aprile 2011**, corredata dalla sottoelencata documentazione:

- 1) stato di famiglia del nucleo familiare;
- 2) dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs.vo. 109/98 e successive modifiche corredata dalla certificazione ISEE (redditi 2010).
 - Il limite di reddito equivalente non deve essere superiore a € 7.000,00.Alla determinazione di tale indicatore concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare che garantisce le prestazioni socio assistenziali e che assume la responsabilità e l'impegno all'attività di cura e di aiuto;
- 3) **certificazione sanitaria attestante la condizione di non autosufficienza del familiare assistito:**
 - *per l'anziano:* Verbale della Commissione invalidi civili, attestante l'invalidità al 100% con accompagnamento ed in assenza, per le situazioni di gravità recente, certificato del medico di medicina generale attestante la non autosufficienza corredato dalla scheda multidimensionale;
 - *per il disabile:* certificazione attestante il riconoscimento della gravità ai sensi della L. 104/92 ex art. 3 comma III° ed in assenza, per le situazioni di gravità recente, certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave e non autosufficienza, corredato dalla copia dell'istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- 4) fotocopia documento di riconoscimento valido del richiedente;

L'importo socio-sanitario non potrà superare quello dell'indennità di accompagnamento fissato per l'anno di competenza e comunque nei limiti delle risorse finanziarie regionali disponibili per tale finalità.

Giarre, 1 Aprile 2011

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
GIOVANNI FINOCCHIARO

IL SINDACO
MARIA TERESA SODANO